




Città metropolitana
di Roma Capitale

Piano formativo «OpenID Connect – PNRR 1.4.4»

Comuni Area metropolitana di Roma Capitale



CAPITALE LAVORO

società di  Città metropolitana
di Roma Capitale

Con il supporto tecnico di



LIVELLO NORMATIVO

I diritti soggettivi digitali e gli strumenti di tutela

Docente:

Dott. Rosario Carrisi

Consulente di management

Esperto di governance, e-government delle P.A



UD: CAD-003-01 - Edizione 05-2024

In questa unità didattica affronteremo i seguenti argomenti:

- **I diritti soggettivi digitali**
- **Cenni sul documento informatico**
- **Strumenti di tutela dei diritti digitali**





I DIRITTI SOGGETTIVI DIGITALI

Riduzione degli accessi fisici agli uffici e più servizi in rete

- Il concetto di **“cittadinanza digitale”** (art. 1 della legge 124/2015 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) per *“...**garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, **riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici**....”***

D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Capo I

Sezione II - Carta della cittadinanza digitale

Art. 3 - Diritto all'uso delle tecnologie

Art. 3-bis - Identità digitale e Domicilio digitale

Art. 5 - Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

Art. 7 - Diritto a servizi on-line semplici e integrati

Art. 9 - Partecipazione democratica elettronica



D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Art. 3 - Diritto all'uso delle tecnologie

- 1. Chiunque ha il **diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti** di cui al presente Codice **nei rapporti con i soggetti** di cui all'articolo 2, comma 2 [*Pubbliche Amministrazioni*], anche ai fini **dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo**, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.



D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Art. 3-bis - Identità digitale e Domicilio digitale

- **01.** Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis.

[.. Omissis ...]

- **1-quater.** I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Art. 3-bis - Identità digitale e Domicilio digitale

- **01.** Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis.

[.. Omissis ...]

- **1-quater.** I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Art. 3-bis - Identità digitale e Domicilio digitale

- 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. ***Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis***

D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Art. 7 - Diritto a servizi on-line semplici e integrati

- 1. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 [pubbliche amministrazioni] , in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.

[... omissis...]

- 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, **gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17**, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel [decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#) [class action].

L. 241/1990

Testo in vigore dal 17-07-2020

Art. 3-bis - (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche


- 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, **tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.



Il rispetto dei diritti soggettivi digitali

La cittadinanza digitale si caratterizza per la formazione di nuovi diritti dei cittadini:

- il diritto all'**uso di soluzioni e di tecnologie per potere colloquiare in modalità digitale** con le Amministrazioni (art.3,CAD);
- il diritto alla **identità digitale** (art. 3,1-quinquies);
- il diritto di **accesso telematico ai dati**, alle informazioni e ai documenti (art. 52, CAD);
- il diritto di **conoscere in rete la situazione relativa alle proprie istanze** (art. 3, 1-quater, CAD);
- il diritto all'amministrazione digitale (art.2, 3 e ss.;12, 40, 41, 53, 64 e 65, CAD);
- il diritto alla **sicurezza informatica dei propri dati personali** e del patrimonio informativo pubblico (dlgs 196/2003; art. 51,CAD);
- il diritto alla **qualità dei servizi erogati in rete** (art. 7,CAD);
- il diritto alla **partecipazione democratica** elettronica (art. 9,CAD).



CENNI SUL DOCUMENTO INFORMATICO

**“È possibile oggi formare
l’originale di un documento
amministrativo in modalità
cartacea?”**



NO!

Obbligo per la Pubblica Amministrazione di produrre «solo» documenti informatici


Art. 40, D. Lgs. n. 82/2005 – Formazione di documenti informatici


- «1. Le pubbliche amministrazioni **formano gli originali dei propri documenti**, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le **(Linee guida)**»

In combinato con l'art. 21 septies della Legge 241/1990 scaturisce la nullità dell'atto per difetto di forma

Secondo altra interpretazione l'annullabilità dell'atto per difetto di forma

In ogni caso invalidità dell'atto...





Il documento originale non è quello «cartaceo» ma quello «informatico»

CAD Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici

- 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, **costituiscono informazione primaria ed originale** da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.



Art. 41, D. Lgs. n. 82/2005 - Procedimento e fascicolo informatico


1. Le pubbliche amministrazioni **gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento **raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati**; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 41, D. Lgs. n. 82/2005 - Procedimento e fascicolo informatico

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis

Procedimento digitale




Fascicolo

I **dati pubblici** sono un bene comune e una risorsa per il Paese, in grado di produrre valore migliorando i servizi esistenti, creandone di innovativi e contribuendo a creare nuove opportunità di sviluppo, competenze e posti di lavoro. Se strutturate in modo standard e rese interoperabili, le informazioni gestite dagli enti pubblici possono incrementare l'efficienza amministrativa e semplificare la vita di cittadini e imprese.

- **Interoperabilità dei dati** (con attività di standardizzazione)
- **Interoperabilità funzionale** e conseguenti architetture applicative, necessarie alla digitalizzazione dei procedimenti (servizi, api, etc)
- **Interoperabilità di protocollo informatico** (all 6 LLGG)

Esempio di procedimento digitale

22



Fonte: A. Piccoli

CAD - Art. 12, comma 1-ter, D.Lgs. n. 82/2005

- *«I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.»*



STRUMENTI DI TUTELA DEI DIRITTI DIGITALI

- ❑ Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, **nel caso in cui le amministrazioni non consentano loro di esercitare i loro diritti di cittadinanza digitale**, il Codice di Amministrazione Digitale (CAD) ha previsto appositi strumenti di tutela:
 - **Difensore civico digitale**
 - **Class action e ricorso al TAR**



L'art. 7. co. 4, del CAD afferma che:

- **4.** In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, **gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17**, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel [decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#) [class action].

“Il ricorrente può agire in giudizio anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto Legislativo n. 198/2009, notificando una diffida all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario affinché effettui, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. (art. 3). Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.(art. 1, co. 1 ter)”



Il Difensore civico per il digitale è una figura prevista dal Codice dell'amministrazione digitale a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese.

Il Difensore civico ha una duplice funzione:

- ❑ **Funzione A**, raccoglie le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, (art.17, comma 1 quater del CAD),
- ❑ **Funzione B**, in caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità o di esito insoddisfacente del monitoraggio decide in merito alla corretta attuazione della legge sulla accessibilità agli strumenti informatici per le persone con disabilità. In caso di reclami di utenti relativi a dichiarazioni di accessibilità dispone eventuali misure correttive. (art.3-quinquies della legge n.4/2004).

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE



Difensore civico
digitale

Art. 17 CAD – 1 quater

- ✓ È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.
- ✓ Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
- ✓ Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE



Difensore civico
digitale



Vigilanza

AgID **vigila sui soggetti qualificati o accreditati che forniscono servizi fiduciari** (come PEC, firma digitale, ecc.), verificando il **rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalle Linee Guida** emanate dall'Agenzia. Inoltre, esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul **rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale** e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della PA.





Indice

Strategie

Monitoraggio

Documenti e normative

Vigilanza sui soggetti qualificati o accreditati

[L'art. 14-bis comma 2, lett. i\) del d. lgs. 7 marzo 2015, n. 82](#) descrive la procedura che AgID adotta per vigilare sui soggetti qualificati o accreditati per l'esercizio del potere sanzionatorio.

Vigilanza sugli obblighi di transizione digitale

[L'art. 18-bis del d. lgs. 7 marzo 2015, n. 82 e successive modifiche](#) contiene tutte le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio sugli obblighi di transizione digitale.

Difensore Civico per il Digitale

I cittadini possono [segnalare](#) al [Difensore Civico per il Digitale](#) presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione.



In base all'**articolo 18-bis del CAD**, AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio o su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte della pubblica amministrazione

Determinazione n. 611/2021 - AgID

Oggetto: Adozione del “Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 18- bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche”

L'art. 18 Bis descritto precedentemente prevede che *“Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* colmando di fatto una lacuna normativa del CAD che non aveva previsto alcuna disciplina specifica nel caso di inosservanze gravi all'attuazione della trasformazione digitale. Si tratta di una previsione che serve da monito per le amministrazioni e che **coinvolge personalmente i dirigenti apicali.**

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le **Linee guida**. A tal fine, **ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'**. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: [...]

In **grassetto**: modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 17 *Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale*

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui **al comma 1 ...** tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.

1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.

In **grassetto**: modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (in vigore dal 27 gennaio 2018)

«[] se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta, e anche un pochino a chi l'ha raccomandata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta.»

Cap. XXXVIII – I Promessi Sposi

Gratie

